



**DISCIPLINARE PER FORNITURA DI GAS TECNICI PER IL LABORATORIO DI ADF DI  
VIA GIORDANIA 69 – GROSSETO, COMPENSIVO DI NOLEGGIO BOMBOLE,  
PACCHI E DEL SERVIZIO DI ATTACCO E STACCO**



## INDICE

**Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

**Art.2 - DURATA DELL'APPALTO**

**Art.3 - REFERENTI**

**Art.4 - CARATTERISTICHE TECNICHE**

**Art.6 - CONSEGNA**

**Art.7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

**Art.8 - PAGAMENTI**

**Art.9 - PENALI**

**Art.10 - INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.**

**Art.11 - RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO**

**Art.12 - ELENCO PREZZI**



## **DISCIPLINARE TECNICO PER STIPULA DI UN ORDINE PER IL SERVIZIO DI FORNITURA E CONSEGNA DI GAS TECNICI PRESSO IL LABORATORIO DI ADF**

### **Art.1 - OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTO A BASE DI GARA**

Il presente documento disciplina le modalità di erogazione del servizio di fornitura e consegna di gas tecnici da laboratorio presso il laboratorio di analisi di AdF di via Giordania, 69 – Grosseto. Il servizio deve essere garantito secondo i tempi e le modalità riportate nei successivi paragrafi e comprende:

- Fornitura di gas tecnici occorrenti al laboratorio di AdF secondo le specifiche tecniche e quantità indicate nella "Scheda Tecnica prodotti" di cui all'Allegato "A";
- Servizio di riordino gas, movimentazione, sostituzione e allacciamento bombole e pacchi bombole.

Tale servizio sarà gestito e calibrato direttamente dall'aggiudicatario in considerazione del consumo annuo stimato e delle diverse esigenze del Laboratorio.

L'appalto è basato su un ordine concluso con un solo operatore economico.

L'ordine riguarda la modalità con cui AdF potrà ricorrere al servizio oggetto dell'appalto, mediante ordini che verranno attivati durante il periodo di durata del medesimo ordine. Il valore dell'ordine non costituisce indicazione di corrispettivo contrattuale, pertanto, non è in alcun modo impegnativo e vincolante per AdF.

L'importo posto a base di gara è di 40.000,00 euro oltre IVA come per legge di cui 276,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Trattandosi di ordine l'importo del contratto derivante dalla presente procedura sarà di 40.000,00 euro di cui 276,50 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

In fase di esecuzione verrà applicato il ribasso unico percentuale offerto dall'o.e. in sede di gara ad ogni voce dell'EPU fino a concorrenza del suddetto importo contrattuale.

### **Art.2 - DURATA DELL'APPALTO**

Il tempo utile per ultimare le attività comprese nell'affidamento è fissato in 24 mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data di consegna del servizio.

Qualora alla scadenza temporale dell'ordine non sia esaurito l'importo massimo complessivo di cui sopra, Acquedotto del Fiora S.p.A., a suo insindacabile giudizio, potrà prorogare il termine contrattuale fino a concorrenza del sopra indicato importo.

L'importo dell'affidamento rappresenta il limite massimo di tutte le prestazioni contrattuali alle quali l'appaltatore è vincolato agli stessi prezzi patti e condizioni di aggiudicazione.

Dalla sottoscrizione del contratto non deriva per l'appaltatore il diritto a pretendere il raggiungimento dell'importo massimo complessivo del contratto.

### **Art.3 – REFERENTI**

L'appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con AdF.

AdF individuerà il nominativo di un referente e di un sostituto che comunicherà all'appaltatore.

## **Art.4 – CARATTERISTICHE TECNICHE**

### **4.1 – Quantità, caratteristiche qualitative e stato fisico dei gas**

I prodotti offerti dovranno rispondere, oltre che ai requisiti e alle caratteristiche minime specificati nell'Allegato "A", alle seguenti specifiche di carattere generale:

- essere prodotti da ditta certificata UNI EN ISO 9001/2015;
- essere già in commercio al momento della formulazione dell'offerta;
- essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, all'importazione ed all'immissione in commercio;
- le bombole ed i contenitori oggetto del noleggio debbono rispondere alle norme e
- specifiche tecniche in materia di sicurezza e, all'atto della consegna, devono essere in perfette condizioni, conformi alla normativa vigente e compatibili con il prodotto
- contenuto.

In presenza di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione nonché a qualsiasi altro vizio, la ditta aggiudicataria provvederà alla immediata sostituzione dei medesimi;

- i gas devono rispondere ai requisiti di purezza e qualità previsti riportati in allegato A; per i gas tecnici devono essere messi a disposizione i certificati di purezza.
- l'indicazione di eventuali avvertenze o precauzioni particolari per la conservazione e le modalità di utilizzo devono essere chiaramente leggibili;
- la presenza sul contenitore della data di validità/collaudo.

Le quantità e tipologie specificate nella scheda tecnica prodotti (Allegato "A"), stimate sulla base dei fabbisogni dovranno ritenersi indicative, essendo le necessità non esattamente prevedibili.

Durante il periodo contrattuale, le quantità potranno variare, in più o meno, rispetto ai valori indicati in relazione alle effettive esigenze del laboratorio, senza che:

- il fornitore possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta;
- la Ditta aggiudicataria abbia a pretendere variazioni rispetto al prezzo di aggiudicazione.
- Il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto, a fornire gli stessi prodotti offerti in sede di gara, identificati con preciso codice/articolo. Eventuali sostituzioni devono preventivamente essere accettate dal laboratorio di AdF cui dovrà essere inviata la documentazione tecnica necessaria a verificare la natura dei prodotti sostitutivi offerti.

Il Fornitore, all'aggiudicazione della gara, dovrà inoltre fornire, anche in formato cartaceo o elettronico, tutte le schede di sicurezza relative ai prodotti oggetto della fornitura.

L'Appaltatore sarà tenuto a fornire, alle condizioni economiche risultanti in sede di gara, solo ed esclusivamente le quantità di prodotti che verranno effettivamente ordinate, senza poter avanzare alcuna eccezione o reclamo qualora le quantità richieste risultassero, al termine della fornitura, diverse da quelle che hanno formato oggetto di offerta. La durata dell'appalto è pari a 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del contratto e, comunque, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale e prevede l'obbligo, per l'impresa appaltatrice, di eseguire le forniture sulla base di ordini di acquisto in applicazione delle pattuizioni stabilite nel contratto stesso.

## **4.2 - Qualità' dei prodotti**

I gas tecnici richiesti dovranno rispondere ai requisiti di titolo di purezza indicati nell'allegato A al presente Capitolato.

Le analisi di titolo di purezza dei gas richiesti devono essere eseguite con i metodi e le apparecchiature richieste dalle monografie tecniche di carattere generale e specifiche che la normativa vigente prevede per la materia.

Per tutti i gas tecnici dovrà essere assicurata l'etichettatura dei recipienti (etichetta indicante il nome del gas, nome del fornitore e del riempitore, numero di lotto, officina di produzione) secondo quanto previsto dall'attuale normativa vigente (accordo norme A.D.R.). Qualora l'Appaltatore non fosse produttore di uno o più gas oggetto della presente gara dovrà presentare una dichiarazione, redatta secondo la normativa vigente in materia di autocertificazione, contenente la ragione sociale del produttore primario da cui è stata prelevata la fornitura in esame, accompagnata dall'indicazione del numero del lotto e della data di prelievo. Tale dichiarazione deve essere corredata da una certificazione rilasciata direttamente dal produttore primario, recante:

- data e numero dell'autorizzazione alla produzione di gas tecnici;
- dati del responsabile tecnico della centrale;
- dati dell'operatore che ha eseguito l'analisi chimica;
- numero del lotto e data della fornitura;
- miscele LAT.

## **4.3 – Servizio di riordino gas, movimentazione e allacciamento bombole**

La fornitura dei gas sarà gestita direttamente dalla ditta aggiudicataria che curerà la movimentazione e l'allaccio delle bombole agli impianti di erogazione fino ai punti di utilizzo.

La gestione e il riordino dei prodotti devono essere impostati in modo tale da consentire al laboratorio di disporre delle quantità di gas necessarie al processo produttivo.

I prodotti dovranno essere consegnati nell'impianto di stoccaggio del laboratorio presso la sede di Via Giordania 69, Grosseto.

## **4.4 - Controlli quali-quantitativi**

Il controllo quantitativo degli articoli viene effettuato all'atto della consegna. La quantità è esclusivamente quella accertata dal laboratorio di AdF e deve essere riconosciuta ad ogni effetto dal fornitore. Agli effetti del controllo qualitativo la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera l'Appaltatore dal rispondere ad eventuali contestazioni derivanti dall'utilizzo del gas. AdF si riserva la facoltà di effettuare il controllo della qualità dei prodotti forniti, in qualsiasi momento, onde verificare la corrispondenza alle caratteristiche indicate nell'allegata scheda prodotti al presente Capitolato. Nel caso in cui il prodotto risulti non conforme, AdF provvederà a contestare formalmente all'Appaltatore l'inadempimento e ad addebitargli le spese di analisi e tutti gli eventuali danni arrecati ai beni, in particolare alla strumentazione, del laboratorio. L'Appaltatore, dalla data di ricevimento della contestazione, disporrà di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi entro i quali potrà comunicare le proprie controdeduzioni. In ogni caso, in attesa del risultato definitivo delle analisi e dell'accertamento delle relative responsabilità, lo stesso Appaltatore dovrà provvedere all'immediata sostituzione con gas preventivamente accettati dal laboratorio di AdF.



Nel caso in cui non si provvedesse all'immediata sostituzione, sarà facoltà della Stazione Appaltante provvedervi mediante acquisto altrove, fermo restando che tutte le maggiori spese saranno a carico dell'Appaltatore unitamente alle penalità di cui al successivo paragrafo.

## **Art.5 – CONTENITORI**

L'Appaltatore dovrà disporre per tutta la durata del contratto un congruo numero di bombole di sua proprietà per assicurare il servizio per le diverse tipologie di gas.

Le bombole rimarranno di proprietà dell'Appaltatore, che assumerà a proprio carico le spese di qualsiasi natura relativamente alla loro messa a norma e utilizzo ivi comprese quelle per la manutenzione e la verifica di conformità della fornitura. Le stesse saranno rese alla scadenza contrattuale nelle stesse condizioni in essere all'atto della consegna, tenuto conto del normale deterioramento dovuto al corretto uso. I prodotti gassosi dovranno essere forniti in pacchi bombole, bombole o altro specifico contenitore secondo le prescrizioni della normativa vigente in materia.

Le bombole, che dovranno presentare l'ogiva dipinta del colore distintivo dei gas contenuti, secondo la normativa vigente, devono avere:

a) punzonato:

- natura del gas
- pressione max di esercizio; pressione di collaudo
- data collaudo iniziale e dell'ultimo collaudo
- tara della bombola
- nome a marchio del fabbricante
- numero di serie
- capacità della bombola
- nome a marchio del proprietario

b) stampigliato (in etichetta):

- nome del gas e tipo di purezza
- simbolo rappresentativo del tipo di pericolo secondo ADR (combustibile, comburente, tossico)
- sigla commerciale
- composizione qualitativa della miscela.

L'Appaltatore dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare che la continuità di erogazione dei gas all'utenza non sia compromessa a causa del compimento delle operazioni tecniche di sostituzione dei contenitori mobili e fissi esistenti appartenenti al fornitore cessato.

## **Art.6 – CONSEGNA**

Il fornitore, in considerazione del sopralluogo obbligatorio prima della presentazione dell'offerta, pienamente consapevole dello stato dei luoghi in cui devono essere posizionati le bombole ed i contenitori, dovrà essere munito delle opportune attrezzature atte allo scopo.

## **6.1 – Sedi di consegna**

Le consegne dovranno essere eseguite a cura, rischio e spese del fornitore, presso la sede del laboratorio di AdF sito in Via Giordania, 69 – Grosseto, in orario compreso tra le 9.00 e le 13.00 e dalle 14.00 alle 16.30 dal lunedì al giovedì, e dalle 9.00 alle 13.00 il venerdì esclusi sabato e festivi, salvo diversi accordi.

Le consegne dei prodotti, si intendono comprensive delle attività di trasporto, distribuzione, consegna e ritiro dei contenitori e delle bombole alle "rampe di utilizzo".

Tutte le operazioni sono da intendersi a carico del fornitore escludendo qualsiasi attività ausiliaria manuale da parte degli operatori di AdF.

## **6.2 Tempi e modalità di consegna**

Per la fornitura dei gas tecnici, l'ordine dovrà essere evaso entro e non oltre 3 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, dal ricevimento dell'ordine.

Per ciascun intervento di consegna o servizio opzionale, l'operatore è tenuto ad attestare le operazioni effettuate mediante compilazione di specifica modulistica consegnata in duplice copia che deve riportare almeno le seguenti indicazioni:

- la denominazione del laboratorio di consegna;
- la tipologia delle bombole/pacchi consegnati;
- la purezza dei gas;
- il numero di bombole/pacchi o i mc consegnati;
- data e firma dell'operatore;
- firma dell'operatore di AdF.

L'Appaltatore dovrà porre il massimo scrupolo per assicurare la continuità di erogazione dei gas all'utenza.

## **Art.7 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA**

AdF si impegna, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, a promuovere la cooperazione e il coordinamento ai fini della attuazione delle misure e degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro che incidono sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto e che richiedono la tutela sia dei lavoratori che di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro.

AdF, ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, si impegna ad attuare tutti i comportamenti necessari affinché tutte le operazioni oggetto del presente appalto si possano svolgere nel rispetto delle norme in materia di prevenzione degli infortuni e, comunque, in condizioni di piena sicurezza per la salute e per l'igiene del personale dell'Appaltatore o da essa delegato.

Si impegna a garantire un accesso libero, agevole e sicuro alle zone di intervento per il personale operante della Ditta appaltatrice e per coloro che da quest'ultima saranno delegati ad intervenire



sulla base del presente Capitolato. Si impegna, inoltre, a garantire l'accesso ai locali ed aree ove alloggiare i prodotti oggetto di fornitura.

L'Appaltatore si impegna ad attenersi alle disposizioni contenute nel documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (D.U.V.R.I.) redatto dalla stazione appaltante al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra le attività presenti presso la sede del laboratorio e quelle proprie della fornitura oggetto dell'appalto.

Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione di AdF, riassunta nel DUVRI, risulta che i costi da rischio interferente sono pari a € 276,50 euro.

È fatto obbligo altresì comunicare al Responsabile del procedimento il nominativo dell'Incaricato per la sicurezza dell'appaltatore.

L'Impresa Appaltatrice si obbliga:

- a) al trattamento economico, sia ordinario che straordinario, dovuto al proprio personale, nonché ai relativi contributi assicurativi e previdenziali imposti dalla legge e dai contratti nazionali di categoria;
- b) al rispetto delle norme a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ex D.Lgs. 81/2008.

### **Art.8 – PAGAMENTI**

I pagamenti saranno effettuati a mezzo di Bonifico Bancario a 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione della fattura

### **Art.9 – PENALI**

Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Stazione Appaltante ovvero a forza

maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna di gas, AdF applica alla Ditta aggiudicataria una penale giornaliera pari all'0,3‰ (0,3 per mille)

dell'ammontare del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel contratto; in tali casi AdF applica all'appaltatore le penali di cui al precedente comma sino al momento in cui la fornitura inizia ad essere prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

La consegna di gas con purezze difformi da quanto stabilito nella "Scheda Tecnica prodotti" di cui all'Allegato "A", comporterà l'applicazione di penali pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) dell'ammontare del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno causato ad AdF.

Il mancato rispetto delle tempistiche stabilite relativamente alla manutenzione ordinaria e straordinaria, comporterà l'applicazione di penali pari allo 0,3‰ (0,3 per mille) dell'ammontare del contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, vengono contestati per iscritto all'appaltatore. Lo stesso deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.



AdF potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore massimo contrattuale; oltre tale limite, AdF ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun

caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art.10 – INADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE.**

Qualora l'Appaltatore si renda inadempiente alle obbligazioni contrattuali, la Committente invia comunicazione scritta di contestazione degli addebiti, con assegnazione allo stesso di un termine perentorio, non inferiore a 10 (dieci) giorni, entro il quale assolvere ai propri obblighi e adempiere alle prescrizioni impartite dalla Committente.

Trascorso inutilmente tale termine senza che l'Appaltatore abbia adempiuto, la Committente ha facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto.

Qualora si renda necessario, nella comunicazione di risoluzione, indicherà il giorno in cui avrà luogo la riconsegna delle attività contrattuali; qualora l'Appaltatore non si presenti per la constatazione in contraddittorio delle circostanze di cui al punto che precede o si rifiuti di sottoscrivere il relativo verbale, la Committente procederà alle constatazioni in presenza di due testimoni che sottoscriveranno il verbale.

Nelle more delle contestazioni di cui al presente articolo è fatto salvo il diritto della Committente di far eseguire d'ufficio, anche a mezzo di altre imprese, le prestazioni oggetto dell'affidamento non iniziate ovvero eseguite soltanto parzialmente e comunque non ultimate dall'Appaltatore secondo le prescrizioni date, ogni qual volta l'Appaltatore non vi abbia provveduto, nonostante la richiesta scritta della Committente. In questo caso la Committente darà notizia di detta decisione a mezzo raccomandata a/r all'Appaltatore, quantificando l'attività, da svolgere ed indicando le date in cui verranno iniziati i servizi da parte di altre imprese o direttamente a cura della Committente. Gli eventuali maggiori costi saranno addebitati all'Appaltatore.

#### **Art.11 – RISOLUZIONE AUTOMATICA DEL CONTRATTO**

Le Parti espressamente convengono che il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cc, nelle seguenti ipotesi:

- 1) violazione delle disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 2) accertate violazioni gravi o ripetute alle norme antinfortunistiche o relative alla sicurezza (anche stradale), ovvero grave mancata cooperazione con altre imprese presenti sul cantiere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro;
- 3) frode o negligenza grave nella condotta delle prestazioni contrattuali;
- 4) sopravvenuta carenza, in corso di esecuzione del Contratto, di uno o più dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica previsti dall'Art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici;
- 5) qualora l'Appaltatore non fornisca le attività in conformità alle condizioni previste nel contratto ed in particolare impieghi personale e/o attrezzature non rispondenti ai requisiti

concordati, o non provveda alla pronta sostituzione delle attrezzature, o parti di esse, mal funzionanti.

- 6) sospensione arbitraria, da parte dell'Appaltatore delle prestazioni oggetto del Contratto e/o rifiuto di riprendere l'esecuzione delle attività, qualora sospese, per qualsivoglia ragione da parte della Committente;
- 7) venir meno o revoca di eventuali autorizzazioni, permessi e/o licenze previste per l'espletamento delle prestazioni oggetto del Contratto;
- 8) venir meno dei requisiti generali e/o speciali indicati in sede di gara;
- 9) compimento di reiterati atti lesivi dell'immagine della Committente o società da essa controllate;
- 10) qualora l'Appaltatore apporti, di propria iniziativa e senza l'approvazione e/o l'autorizzazione scritta della Committente, modifiche e/o variazioni alle attività e/o al relativo progetto di esecuzione;
- 11) mancato adempimento degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente;
- 12) violazione degli obblighi in materia di disciplina fiscale;
- 13) violazione delle disposizioni in materia di subappalto;
- 14) omissione della stipula delle polizze assicurative previste nel contratto e/o loro mancato rinnovo e/o venir meno, in qualsiasi momento di efficacia del Contratto, della copertura assicurativa prevista;
- 15) violazione dell'Appaltatore o del subappaltatore agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- 16) inadempimento alle disposizioni in materia antimafia e/o accertati tentativi o atti di infiltrazione della criminalità organizzata nell'Appaltatore o subappaltatore;
- 17) reiterati o gravi inadempimenti rispetto agli obblighi contrattuali e nei casi specificatamente previsti nel presente disciplinare o nei suoi allegati;
- 18) violazioni in merito alla costituzione della cauzione definitiva;
- 19) accertata negligenza dell'Appaltatore nell'esecuzione delle attività, tale da comprometterne in modo rilevante la qualità o i tempi di esecuzione;
- 20) violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti;
- 21) occultamento di gravi vizi e difetti rispetto alle attività eseguite;
- 22) raggiungimento di un totale cumulato delle penali applicate all'Appaltatore superiore al 10% dell'ammontare netto del Contratto;
- 23) comportamenti illeciti sanzionati dal D.lgs. 231/2001 o lesivi di adempimenti specificatamente previsti a carico dell'Appaltatore dal modello di gestione.

In tali casi, la Committente può procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile e della presente disposizione, previa comunicazione scritta all'Appaltatore, da inviarsi mediante raccomandata r/r, fax o pec, indirizzata al Referente del Contratto.

Qualora si verifichi la risoluzione di diritto del Contratto, nessun indennizzo, o risarcimento sarà dovuto all'Appaltatore.

In ogni caso, la risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore comporterà l'incameramento della cauzione definitiva da parte della Committente, salvo l'accertamento del maggior danno, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.

La decisione della Committente di non avvalersi di una delle clausole risolutive espresse di cui sopra, in una o più occasioni, costituirà soltanto manifestazione di tolleranza dell'inadempimento contestato e non impedirà di avvalersene in occasioni diverse.

## Art.12 - ELENCO PREZZI

Dettaglio gas tecnici	Purezza	N. prodotti da acquistare	Prezzo Unitario gas + trasporto +ADR	Prezzo tot
pacchi azoto (16 bombole da 10 mc)	5.0	14	1.002,80 €	14.039,20 €
pacchi argon (16 bombole da 10,8 mc)	5.5	10	1.337,68 €	13.376,80 €
bombola aria purissima (bombola da 10 mc)	5.0	3	71,30 €	213,90 €
bombole He (bombola 10 mc)	5.6	10	381,80 €	3.818,00 €
bombola di ossigeno da 14 l con certificato di conformità e valvola residuale		2	209,30 €	418,60 €
Ossigeno ricerche extra sei da 3.5 mc	6.0	2	90,28 €	180,55 €
bombola azoto (1 bombola da 10 mc)	5.0	9	73,60 €	662,40 €
bombola argon (1 bombola da 10.8 mc)	5.5	9	94,53 €	850,77 €
noleggio forfettario annuale per pacchi e bombole		1		3.277,50 €
servizio annuale di attacco e stacco bombole e pacchi presso il laboratorio di AdF		1		2.760,00 €

## ALLEGATI

Allegato A – Scheda Tecnica dei prodotti